


REPERTORIO N° 5767 DEL 26/6/2015



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE "GIOLLI - CENTRO PERMANENTE DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE TEATRALE" PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' TEATRALE DI GRUPPO A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA REMS DI CASALE DI MEZZANI

TRA

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Viale Basetti n. 8, che agisce in nome e per conto dell'AUSL, giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

La Cooperativa sociale "Giolli - Centro permanente di ricerca a sperimentazione teatrale", d'innanzi semplicemente "Cooperativa" con sede legale in Tortiano di Montechiarugolo (PR) alla Via Dalla Chiesa n. 12 - P.IVA 02508530348, rappresentata dal Presidente Dott. Massimiliano Filoni,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

La Cooperativa si impegna ad effettuare attività di teatro denominata "Arcobaleno dei Desideri", attività di gruppo rivolte ad utenti della REMS di Casale di Mezzani, al fine di offrire loro un'occasione di protagonismo, favorire le relazioni interpersonali, discutere dei problemi e dei temi della vita quotidiana per fare emergere punti di vista differenziali e per ricercare soluzioni e alternative.

ART. 2

La Cooperativa si impegna a condurre l'attività nel corso di complessive 60 ore articolate in incontri a cadenza settimanale. L'articolazione dell'attività sarà concordata con la referente per le attività riabilitative della REMS di Casale di Mezzani.

ART. 3

L'AUSL riconosce alla Cooperativa la somma di euro 3.090,60 IVA esente; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore del DAI-SMDP.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico della Cooperativa.

L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 4

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2015 ed è rinnovabile, con scambio di corrispondenza, per l'anno 2016.

ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non otemperanza da parte della Cooperativa degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma" approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, ogni operatore del Gestore è tenuto all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Anticorruzione" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma (www.ausl.pr.it), costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto.

ART. 7

1. La Cooperativa è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. ZC714F7211 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.


ART. 8

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

22 GIUGNO 2015

Parma



Il Presidente
Cooperativa Sociale "Giolli"
Dr. Massimiliano Filoni

Il Direttore
Distretto di Parma
Dr.ssa Giuseppina Ciotti



GIOLLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Centro Permanente di Ricerca e
Sperimentazione Teatrale sui
metodi Grotto e Freire
Via Chiesa, 13 - 43022 Monzocellarugolo (PR)
Cod. Fisc. e P. IVA 02508530345

